

Legge Regionale 18 giugno 2004, n. 13

## **ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA**

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 47 dello Statuto regionale ai sensi del quale "per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici".

Essa autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Italia-Cina.

La Fondazione, apolitica e senza scopo di lucro, intende migliorare i rapporti già esistenti tra i due paesi nonché promuoverne i rapporti economici, perseguendo finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche.

L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed al perseguimento degli scopi statuari elencati nella presente legge.

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione con il contributo previsto dallo Statuto associativo mentre, in qualità di socio fondatore, contribuisce al fondo di gestione con una partecipazione triennale del valore di 30 mila Euro all'anno.